

Edizione di lunedì 22 Giugno 2020

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: oggi alle 9 il quarto appuntamento
di **Sergio Pellegrino**

IVA

Riaddebiti "omologati" ai fini Iva nel mandato senza rappresentanza
di **Sandro Cerato**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Le differenze tra ammortamento civilistico e fiscale dei beni materiali – I° parte
di **Stefano Rossetti**

AGEVOLAZIONI

L'agevolazione Ace per il 2019
di **Federica Furlani**

ADEMPIMENTI

Trasferimento all'estero della holding al nodo delle comunicazioni all'anagrafe
di **Ennio Vial**

EDITORIALI

Euroconference In Diretta: oggi alle 9 il quarto appuntamento

di **Sergio Pellegrino**



Oggi alle ore 9 torna *Euroconference In Diretta* con il **quarto appuntamento**.

Partiremo come consuetudine dalla **sessione di aggiornamento**, evidenziando **le novità a livello normativo, di prassi e giurisprudenziale** della **settimana dal 15 al 21 giugno** e attribuendo loro un **rating di rilevanza**.

Un'ottima notizia è rappresentata dal fatto che questo sabato l'Agenzia ha rispettato la "sacralità" del *week end*, **non uscendo con una circolare come era invece avvenuto nelle due settimane precedenti**.

Commenteremo comunque un **significativo intervento di prassi**, ossia la [circolare 16/E](#), pubblicata dall'Agenzia martedì 16 giugno e dedicata all'**esame dei famigerati ISA**, gli indici sintetici di affidabilità fiscale, per il periodo d'imposta 2019.

Il documento ha **118 pagine (!)**, ma andremo ad enucleare evidentemente i **passaggi più significativi**.

Analizzeremo quindi il **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate** che regola la fruizione del c.d. **bonus vacanze** ed è finalizzato, principalmente, a dare un po' di respiro al settore turistico nazionale, così pesantemente colpito dalla crisi (ma che, nonostante ciò, ci ha fatto guadagnare gli strali del cancelliere austriaco).

Commenteremo infine la **sentenza della Cassazione n. 12016** di venerdì, che si interessa del **regime di tassazione applicabile nel caso di finanziamento dei soci deliberato dall'assemblea**, tema che abbiamo affrontato nella precedente puntata di *Euroconference In Diretta*.

Nella **seconda sessione**, quella dedicata ad **adempimenti e scadenze**, **Lucia Recchioni** affronterà un tema di particolare attualità, analizzando le questioni che ruotano attorno

all'**assemblea per l'approvazione del bilancio in videoconferenza**, con le modalità "agevolative" previste dal **Decreto Cura Italia**.

La **terza sessione**, dedicata al **caso operativo**, si occuperà del tema delle **indagini finanziarie sui conti correnti intestati a soggetti terzi**, che nel sondaggio di lunedì scorso ha prevalso con il **41,02%** dei voti (vicinissimo il **nuovo Rol fiscale**, che ha riscontrato il gradimento del 38,86% dei partecipanti e che quindi magari riproporremo).

Analizzeremo il **caso di un accertamento ricevuto da una Srl a seguito delle indagini finanziarie sui conti correnti della società, successivamente estese a quelli di tutti i suoi soci**.

Nella **quarta sessione**, quella dell'**approfondimento**, tratteremo una tematica che continua a darci più di qualche dubbio dal punto di vista operativo, ossia l'**informativa sulle erogazioni pubbliche**, scelta dal **40,97%** dei partecipanti della puntata precedente.

La **scadenza è prossima** e quindi cercheremo di fare il **punto della situazione**, anche alla luce del fatto che **le conseguenze dell'eventuale inadempimento da un punto di vista sanzionatorio non sono affatto trascurabili**.

Nella **quinta sessione**, la dottoressa **Sofia Pantani** del **Centro Studi di Gruppo Finservice** si soffermerà sull'esame del **credito d'imposta investimenti 4.0**, con il quale la **legge di bilancio 2020** mira a sostenere l'ammodernamento delle strutture produttive delle imprese.

Da ultima, a concludere la nostra diretta, la **sessione Q&A**, nella quale daremo **risposta ad alcuni dei quesiti formulati** dai partecipanti in relazione alle tematiche trattate: agli altri daremo risposta nel corso della settimana attraverso la **pubblicazione nell'area dedicata a Euroconference In Diretta sulla piattaforma Evolution**, così come sulla Community su **Facebook**.

Prosegue l'esperienza della **Community di Euroconference In Diretta su Facebook**, alla quale, chi non l'avesse fatto, può iscriversi utilizzando il *link* <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>.

Con soddisfazione ho notato che **molti Colleghi aprono post ponendo problematiche professionali e altri si cimentano a darvi risposta**, alimentando così il dibattito e facendo sì che la **Community** stia cominciando a diventare quello **spazio di interazione** al quale sin dall'inizio pensavo.

Non mi resta quindi che dare **appuntamento a tutti alle 9** per la **quarta diretta**.

Ricordo che la fruizione di **Euroconference In Diretta** avviene esclusivamente attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse**

credenziali utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA IVA e PASSWORD COLLEGATA**).

Importante avvertenza: è necessario entrare con la PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA (e non utilizzando il codice fiscale).

IVA

Riaddebiti “omologati” ai fini Iva nel mandato senza rappresentanza

di Sandro Cerato

DIGITAL

Seminario di specializzazione

IL PLAFOND PER GLI ESPORTATORI ABITUALI E GLI ALTRI STRUMENTI PER OTTIMIZZARE LA GESTIONE DEL CREDITO IVA

Scopri di più >

Con il [principio di diritto n. 7 del 19 giugno 2020](#) l'Agenzia conferma che, ai fini Iva, nel **mandato senza rappresentanza** il riaddebito delle spese anticipate dal mandatario al mandante assumono la stessa natura delle spese sostenute dal mandatario. Laddove tali spese siano riferite ad oneri retributivi e previdenziali riguardanti contratti di somministrazione di lavoro temporaneo **il riaddebito non deve essere soggetto ad Iva.**

L'Agenzia ricorda che ai sensi dell'[articolo 26-bis L. 196/1997](#) “*I rimborsi degli oneri retributivi e previdenziali che il **soggetto utilizzatore di prestatori di lavoro temporaneo** è tenuto a corrispondere ai sensi dell'articolo 1, comma 5, lettera f), all'impresa fornitrice degli stessi, da quest'ultima effettivamente sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo, devono intendersi **non compresi nella base imponibile dell'Iva** di cui all'**articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633**”.*

La regola in esame deve applicarsi anche nel caso in cui un soggetto (Alfa) **stipuli dei contratti di somministrazione di lavoro temporaneo in favore di altro soggetto** (Beta) e quest'ultimo si assume l'onere di **rimborsare alla controparte** (Alfa) i **costi di gestione sostenuti ed anticipati.**

In tale ipotesi, infatti, si realizza la fattispecie contrattuale del **mandato senza rappresentanza di cui all'[articolo 1703 cod.civ.](#)**, in base al quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra parte (mandante).

In particolare, nel **mandato senza rappresentanza**, il **mandatario agisce nell'interesse del mandante**, ma spende il proprio nome, e, conseguentemente, acquista in proprio gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi.

Ai fini Iva, trova applicazione l'[articolo 3, comma 3, ultimo periodo, D.P.R. 633/1972](#) secondo cui “*le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatarî senza rappresentanza sono considerate*

prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario”.

È **interessante ricordare** (come del resto è precisato anche nel principio di diritto in esame) che nell'ambito del **mandato senza rappresentanza si realizza, in ambito Iva, il principio dell'omologazione delle prestazioni rese o ricevute tra il mandante e il mandatario e tra il mandatario ed il terzo** (e viceversa).

Tale aspetto assume particolare rilievo nell'ambito della **territorialità delle prestazioni di servizi** qualora una parte anticipi spese **a nome proprio ma per conto di un terzo** soggetto e **provveda successivamente al “ribaltamento” di tali costi alla controparte.**

Come più volte ribadito dalla prassi dell'Agenzia delle entrate (si vedano, ad esempio, [risoluzioni 6/E/1998](#), [146/E/1999](#) e [170/E/1999](#)), anche ai fini della **territorialità dell'operazione** (di cui agli articoli da [7-ter](#) a [7-septies D.P.R. 633/1972](#)) il servizio assume la stessa natura (cd. “omologazione”) **sia nei rapporti mandatario-terzo, sia nei rapporti “interni” tra mandatario e mandante.**

Accade spesso nei rapporti commerciali che un **soggetto passivo proceda al riaddebito ad altro soggetto di alcuni oneri anticipati.**

Si pensi, ad esempio, alle **spese di trasporto di beni** per le quali il contratto è stipulato da un soggetto (**mandatario**) e successivamente le spese sono **riaddebitate** ad altro soggetto passivo (**mandante**).

In tale ipotesi, in entrambi i rapporti (**mandatario – terzo e mandatario – mandante**) il servizio mantiene la **natura di servizio di trasporto di beni**, per il quale la territorialità è disciplinata dall'[articolo 7-ter D.P.R. 633/1972](#) con conseguente **rilevanza nel Paese del committente** (che nel caso di specie si qualifica come “business”).

Laddove il mandante sia un **soggetto passivo d'imposta in altro Stato**, il mandatario italiano provvede ad emettere **fattura fuori campo Iva** ai sensi del predetto [articolo 7-ter](#).

REDDITO IMPRESA E IRAP

Le differenze tra ammortamento civilistico e fiscale dei beni materiali – I° parte

di **Stefano Rossetti**

Special Event

LA SIMULAZIONE DI UN LAVORO DI REVISIONE LEGALE TRAMITE UN CASO OPERATIVO – CORSO AVANZATO

Il procedimento di ammortamento, che consiste nella **ripartizione del costo di un'immobilizzazione nel periodo della sua stimata vita utile con un metodo sistematico e razionale indipendentemente dai risultati conseguiti nell'esercizio**, è disciplinato:

- dal punto di vista civilistico, dall'[articolo 2426, comma 1, punto n. 2\), cod. civ.](#);
- sul piano fiscale, dall'[articolo 102, commi 1, 2, 4 e 5 Tuir](#).

Le due discipline non sono perfettamente sovrapponibili, di conseguenza **potrebbe essere necessario gestire le differenze attraverso delle variazioni in aumento e in diminuzione da apportare in dichiarazione dei redditi**.

Le principali differenze tra le due discipline riguardano:

- **l'inizio della procedura di ammortamento;**
- **l'adozione di un'aliquota ridotta in relazione al primo anno di ammortamento fiscale;**
- **la deduzione integrale ed immediata dal reddito d'impresa dei cespiti di costo unitario inferiore ad euro 516,46;**
- **la durata del piano di ammortamento.**

Per quanto attiene al primo aspetto, si pone una problematica legata alla competenza dell'imputazione temporale delle quote di ammortamento. Infatti i criteri per l'individuazione del momento da cui far iniziare l'ammortamento sono diversi:

- il principio contabile Oic 16, par. 61 prevede che **“l'ammortamento *decorre dal momento in cui l'immobilizzazione è disponibile e pronta per l'uso*”**. Quindi da un punto di vista civilistico devono essere ammortizzati tutti quei cespiti di proprietà dell'impresa che sono impiegati nel processo produttivo o che sono astrattamente idonei ad essere

immessi nel processo produttivo ma non sono entrati ancora in funzione;

- l'[articolo 102, comma 1, Tuir](#) prevede che *“le quote di ammortamento del costo dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa sono deducibili **a partire dall'esercizio di entrata in funzione**”*.

Ciò comporta che, **qualora non dovesse coincidere la disponibilità del bene con l'entrata in funzione, si rende necessario gestire tale situazione mediante l'effettuazione di una variazione in aumento in dichiarazione dei redditi in quanto la quota di ammortamento civilistico non risulterebbe deducibile ai fini fiscali**. La gestione di tale **disallineamento** interessa sicuramente i **soggetti tenuti alla redazione del micro bilancio** che applicano il principio di **derivazione semplice**, mentre non è chiaro se per i soggetti che sono tenuti alla redazione del bilancio ordinario e abbreviato, in applicazione del principio di **derivazione rafforzata**, tale disallineamento possa venire meno.

Un'altra fattispecie che può generare un disallineamento tra la disciplina civilistica e quella fiscale riguarda la **quantificazione della prima quota di ammortamento**, infatti:

- il principio contabile Oic 16, paragrafo n. 61 prevede che *“la regola di utilizzare la metà dell'aliquota normale d'ammortamento per i cespiti acquistati nell'anno è accettabile se la quota d'ammortamento ottenuta non si discosta significativamente dalla quota calcolata a partire dal momento in cui il cespite è disponibile e pronto per l'uso”*;
- l'[articolo 102, comma 2](#), primo paragrafo stabilisce la riduzione alla metà della quota di ammortamento deducibile per il primo esercizio.

Quindi, nell'ipotesi in cui l'impresa acquisti i beni strumentali nella prima o nell'ultima parte dell'esercizio (tendenzialmente il primo o l'ultimo trimestre) può essere valutata la possibilità di calcolare la prima quota di ammortamento civilistico secondo il metodo del *prorata temporis*, con ciò creando un **disallineamento tra le due discipline**. A questo punto gli scenari possono essere due:

- se la prima quota civilistica calcolata con il metodo del *prorata temporis* è maggiore di quella fiscale (aliquota ridotta alla metà) allora la quota civilistica è deducibile nel limite di quella fiscale;
- se, invece, la prima quota civilistica calcolata *prorata temporis* è inferiore a quella fiscale allora l'importo ammesso in deduzione è pari alla quota civilistica.

Nel differente caso, invece, in cui l'acquisto venga effettuato nei mesi centrali dell'esercizio, l'impresa può ridurre alla metà l'aliquota civilistica senza creare in tal modo alcun disallineamento tra le due discipline.

La terza tipologia di disallineamento riguarda la **possibilità dal punto di vista fiscale di poter dedurre integralmente, ai sensi dell'[articolo 102, comma 5, Tuir](#), i beni e le relative spese di acquisizione di importo inferiore a 516,46 euro**.

Una disposizione analoga non è prevista sul piano civilistico, infatti **né il codice civile né il Principio Contabile Oic 16 stabiliscono un limite minimo al di sotto del quale il costo dei cespiti possa essere imputato nel conto economico dell'esercizio di acquisto del bene.**

In un siffatto contesto, la disposizione dell'[articolo 102, comma 5, Tuir](#) sarebbe parzialmente inattuabile in considerazione del fatto che l'ammortamento integrale non sarebbe completamente deducibile in quanto, a conto economico verrebbe imputata soltanto la prima quota di ammortamento, violando in tal modo il principio di previa imputazione ex [articolo 109, comma 4, Tuir](#).

Ciò, ad avviso di chi scrive, potrebbe essere ovviabile, da un punto di vista civilistico, **imputando integralmente i costi dei cespiti di modesto valore a conto economico**, invocando il principio della rilevanza ex [articolo 2423, comma 4, cod. civ.](#) secondo cui *“non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta”*.

In tal modo si potrebbe fruire del disposto agevolativo dell'[articolo 102, comma 5, Tuir](#) eliminando un potenziale disallineamento tra la disciplina civilistica e fiscale.

AGEVOLAZIONI

L'agevolazione Ace per il 2019

di **Federica Furlani**

DIGITAL
Seminario di specializzazione
SISMA BONUS E RISPARMIO ENERGETICO 110%
Scopri di più >

L'[articolo 1, comma 287](#), della Legge di bilancio 2020 ha **ripristinato l'Ace**, soppressa dalla Legge Finanziaria 2019, dal periodo d'imposta 2019 "solare" e quindi, di fatto, **non vi è alcuna interruzione da un anno all'altro** nella relativa fruizione dell'agevolazione, le cui disposizioni attuative sono stabilite dal [D.M. 03.08.2017](#).

Il beneficio si è tuttavia ridotto per l'anno di imposta 2019, in quanto il **coefficiente di remunerazione** scende ulteriormente all'**1,3%** (misura prevista a regime).

L'agevolazione si sostanzia in un **importo ammesso in deduzione dal reddito**, pari al **rendimento nozionale del nuovo capitale proprio**, calcolato applicando l'aliquota dell'**1,3%** alla variazione in aumento del suddetto capitale rispetto a quello esistente alla **chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020**.

Per **individuare l'ammontare del beneficio** è pertanto necessario:

1. determinare la variazione del capitale proprio al 31.12.2019 rispetto a quello esistente al 31.12.2010 (senza tener conto dell'utile 2010), data dalla somma algebrica di incrementi e decrementi rilevanti. In particolare, per quanto riguarda gli **incrementi**, rilevano come **variazioni in aumento**:

- i **conferimenti in denaro** (versamenti eseguiti a fronte di ricostituzione o aumento di capitale sociale; versamenti a fondo perduto o in conto capitale dei soci; versamenti a titolo di sovrapprezzo emissione azioni o quote; la rinuncia incondizionata dei soci al diritto alla restituzione dei crediti verso la società; la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale);
- gli **utili accantonati a riserva**, con esclusione di quelli destinati a **riserve non disponibili**.

Ai fini della determinazione della variazione relativa a tali **utili accantonati a riserva** l'[articolo](#)

[5, commi 7 e 8, D.M. 03.08.2017](#) precisa che **sono rilevanti le seguenti ipotesi di rettifiche** operate in sede di prima **adozione dei principi contabili nazionali**, aggiornati a seguito del [D.Lgs. 139/2015](#):

- **eliminazione di costi di ricerca e pubblicità non più capitalizzabili;**
- **utilizzo del criterio del costo ammortizzato;**

mentre **non assumono rilevanza le riserve formate con utili:**

- **derivanti dalla valutazione al *fair value* degli strumenti finanziari derivati;**
- **derivanti da plusvalenze iscritte per effetto di conferimenti d'azienda o di rami d'azienda.**

Gli **incrementi** derivanti:

- da **conferimenti in denaro** (rilevano a partire dalla data del versamento);
- dalla **rinuncia ai crediti** (dalla data dell'atto di rinuncia);
- quelli derivanti dalla **compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale sociale** (dalla data in cui assume effetto la compensazione);
- dall'**accantonamento di utili** (a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate).

Le **variazioni in diminuzione** sono invece rappresentate dalle seguenti fattispecie:

- **riduzione del patrimonio netto** con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti;
- **acquisti di partecipazioni in società controllate;**
- **acquisti di aziende o rami di aziende.**

e **rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati.**

Da rilevare che, per i **soggetti diversi da quelli che svolgono attività finanziarie ed assicurative** di cui alla **sezione K** dell'ATECOFIN 2007, ad eccezione delle *holding* non finanziarie, la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al **31 dicembre 2010**.

2. confrontare la variazione positiva del capitale proprio determinata al punto precedente **con il patrimonio netto al 31.12.2019**: in ogni esercizio la variazione in aumento non può infatti eccedere il patrimonio netto di bilancio.

3. applicare al minor ammontare tra l'incremento del capitale proprio 2019 e il patrimonio netto al 31.12.2019, il coefficiente dell'1,3%.

Va evidenziato che, in presenza di specifiche **operazioni infragruppo**, è prevista la **sterilizzazione dell'Ace**, per evitare che l'agevolazione possa essere **moltiplicata all'interno delle società del gruppo**.

Le **fattispecie elusive** sono individuate dall'[articolo 10 D.M. 03.08.2017](#), che stabilisce che la variazione in aumento, di cui al **punto 1**, è **ridotta di un importo pari ai conferimenti in denaro effettuati**, successivamente alla chiusura dell'esercizio in corso al **31 dicembre 2010**, a favore di **soggetti del gruppo** (società controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell'[articolo 2359 cod. civ.](#)), ovvero divenuti tali a seguito del conferimento.

La **variazione in aumento che residua** non ha altresì effetto fino a concorrenza:

- dei **corrispettivi per l'acquisizione o l'incremento di partecipazioni** in società controllate già appartenenti ai soggetti del gruppo;
- dei **corrispettivi per l'acquisizione di aziende o di rami di aziende** già appartenenti ai soggetti del gruppo;
- dell'incremento, rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al **31 dicembre 2010**, dei **crediti di finanziamento nei confronti dei soggetti del gruppo**.

Determinato l'ammontare dell'agevolazione Ace, l'eventuale parte che **supera il reddito complessivo netto** dichiarato:

- può essere **computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi**, senza alcuna limitazione di carattere temporale;
- ovvero è **fruibile come credito d'imposta**, applicando a questa eccedenza l'aliquota Ires del 24%.

Il credito d'imposta così determinato è utilizzato in **diminuzione dell'Irap**, va **ripartito in cinque quote annuali di pari importo** e va indicato nella **Sezione XIII "Credito ACE" del quadro IS del modello Irap 2020**.

ADEMPIMENTI

Trasferimento all'estero della holding al nodo delle comunicazioni all'anagrafe

di **Ennio Vial**



Come noto, l'[articolo 162 bis Tuir](#), inserito ad opera del **D.Lgs. 142/2018**, ha introdotto una definizione di **holding industriale** valida sia ai fini delle **imposte dirette** che ai fini della **valutazione dei presupposti per l'obbligo delle comunicazioni all'anagrafe tributaria**.

La norma prevede **tre tipologie di soggetti** e precisamente:

1. gli **intermediari finanziari**;
2. le **società di partecipazione finanziaria**: i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari;
3. le **società di partecipazione non finanziaria e assimilati**.

La prima due lettere hanno ad oggetto il caso degli **intermediari finanziarie** che non rientrano nell'oggetto della nostra analisi che, invece, si focalizza sulle c.d. **holding industriali**.

Due sono le casistiche della lettera c), e precisamente:

1. i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività **di assunzione di partecipazioni** in soggetti diversi dagli intermediari finanziari;
2. i **soggetti che svolgono attività non nei confronti del pubblico** di cui al **comma 2 dell'articolo 3** del regolamento emanato in materia di intermediari finanziari in attuazione degli [articoli 106, comma 3, 112, comma 3 e 114 D.Lgs. 385/1993](#), nonché dell'[articolo 7-ter, comma 1-bis, L. 130/1999](#).

Il **punto 2**, che non interessa la nostra analisi, è relativo a casistiche quali le **società captive di gruppo**, le **finanziarie di marca** e altre **ipotesi analoghe**.

La nostra analisi si focalizza sul **punto 1**, ossia sulle società che **in via esclusiva o prevalente**

assumono **partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari**.

Se l'attività è **esclusiva**, si configura l'ipotesi della **holding pura**, mentre, in caso di **attività promiscua**, l'ipotesi può essere quella della **holding** che **oltre a detenere partecipazioni**, fornisce **servizi alle società del gruppo**.

Ci si può chiedere cosa accada se la **holding trasferisce la sede all'estero**. L'[articolo 166 Tuir](#) prevede in questi casi il **realizzo dei plusvalori latenti**. La società deve quindi liquidare l'Ires in via immediata o con il **meccanismo della rateazione**. Vi sono, tuttavia, **due casi in cui tale realizzo non si configura**, e, precisamente:

- quando, pur essendoci un trasferimento all'estero, la società continua ad essere **amministrata in Italia, per cui non viene meno la tassazione su base mondiale**. Si tratta, in sostanza, del caso della società **esterovestita**;
- quando **rimane una stabile organizzazione in Italia**.

La questione che si deve valutare a questo punto è se la **stabile organizzazione** possa acquisire la qualifica di "**holding pura**". Riteniamo che **la casistica possa difficilmente realizzarsi**.

L'[articolo 162, comma 2](#), nella definizione di cosa si deve intendere per "**stabile organizzazione**", contempla la **casistica della sede di direzione**, tuttavia, a seguito del trasferimento, difficilmente questa rimane in Italia.

Possiamo quindi rilevare che il **trasferimento all'estero della holding pura**, in linea di massima, comporta la **tassazione sui plusvalori latenti** delle partecipazioni iscritte in bilancio.

Di conseguenza, **viene meno l'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria**, in quanto si tratta di un **soggetto estero**. Ovviamente, si dovranno valutare **eventuali e probabili adempimenti nel suo Paese di residenza**.

Diversamente, la **holding mista** potrebbe **lasciare in Italia una struttura che eroga servizi alle società del gruppo**. In tale ipotesi sarà molto probabile che, a seguito del trasferimento all'estero, sussista la **stabile organizzazione in Italia**. A questo punto si deve valutare se le partecipazioni nelle società figlie rimangono iscritte nel **bilancio** della stabile.

In caso affermativo, si configurerà l'ipotesi della assenza di elementi distolti dalla sfera di impresa per cui **non opera alcuna tassazione sui plusvalori latenti**.

La **stabile** continuerà a versare l'Ires come la **vecchia holding mista**, ma **non presenterà il bilancio**, in quanto depositerà nel registro imprese il **bilancio della casa madre tradotto in Italiano**.

Ci si può chiedere, a questo punto, come si debbano verificare le **soglie in ipotesi di valutazione delle stesse ai fini della configurazione della casistica della holding**.

La **questione non assume rilievo** in quanto, mentre la [lettera a\) dell'articolo 162 bis](#) relativa agli **intermediari finanziari**, contempla espressamente l'ipotesi della **stabile organizzazione**, la **lett. c) non contempla la casistica**.

Ciò significa che le **stabili organizzazioni non possono essere trattate come holding**.

Quand'anche il legislatore inserisse nell'[articolo 162 bis](#) pure l'ipotesi della **stabile nella lettera c)**, si ricorda che la stabile dovrebbe essere valutata in base alle previsioni della convenzione contro le doppie imposizioni di riferimento, che, generalmente, risulta **più favorevole al contribuente rispetto alla normativa interna**.